

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1078

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PENAZZATO, BIANCHI FORTUNATO, COLOMBO VITTORINO

Presentata il 17 aprile 1959

Provvedimenti a favore degli impiegati civili dello Stato,
appartenenti ai ruoli di estinzione, in servizio di ruolo dal 23 marzo 1939

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con varie disposizioni legislative e, da ultimo, con legge 17 aprile 1957, n. 270, vennero emanate norme a favore del personale statale in servizio, di ruolo e non di ruolo, al 23 marzo 1939, intese a permettere l'inquadramento e le promozioni alle qualifiche di consigliere di I classe (ex grado VIII, gruppo A), segretario (ex grado IX, gruppo B) e archivistica (ex grado XI, gruppo C) in soprannumero, cioè indipendentemente dalle situazioni dei singoli ruoli di appartenenza.

Agevolazioni per l'avanzamento nei vari gradi o qualifiche vennero accordate, altresì, a quasi tutto il personale entrato in servizio dopo il 23 marzo 1939, riducendo i termini di permanenza nei singoli gradi ai fini della promozione a quelli superiori, con l'ampliamento dei ruoli in molte amministrazioni ed in particolare per alcune di esse, con il conferimento delle promozioni in soprannumero, con la creazione dei ruoli aggiunti, ecc.

Tali previdenze, se hanno consentito di adeguare le situazioni di carriera del personale che ne ha beneficiato, e sotto questo aspetto si sono manifestate conformi a principi di giustizia, non hanno mancato, tuttavia, di determinare sperequazioni nei confronti di quel personale che non ne ha usufruito e che, conseguentemente, — raggiunto dai nuovi promossi nei gradi ricoperti — si

trova a dover percorrere la propria carriera in concorrenza col maggior numero di aspiranti dovuto alle promozioni conferite in osservanza alle succitate provvidenze ed in particolare alle disposizioni soprannumerarie.

Al riguardo le più gravi e evidenti sperequazioni sono quelle riguardanti il personale che, già di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, pur risultando inquadrato negli ex gradi VIII, gruppo A, IX, gruppo B, e XI, gruppo C anteriormente alla data del 24 giugno 1951 (legge 5 giugno 1951, n. 376), non ha potuto avanzare ai gradi immediatamente superiori per mancanza di vacanze nei ruoli di appartenenza, i cui organici, a differenza di molti altri, non sono stati ampliati. Tali dipendenti, che erano stati immessi nei ruoli organici a seguito di regolari concorsi anteriormente al 23 marzo 1939, vennero promossi ai gradi VIII, gruppo A, IX, gruppo B e XI, gruppo C dopo aver maturato la prescritta anzianità nei gradi inferiori, spesso con una permanenza superiore per i ritardi verificatisi nel bando dei relativi concorsi per esame o nella convocazione del Consiglio di amministrazione a causa degli eventi bellici, permanenza peraltro di molto superiore a quella prevista dal nuovo Statuto degli impiegati civili dello Stato. Gli stessi non hanno potuto godere fino ad oggi di alcuna

delle numerose agevolazioni accordate a tutti i dipendenti dello Stato, di ruolo e non di ruolo, e si trovano bloccati nel grado, spesso da oltre un decennio.

Attualmente l'avanzamento al grado superiore per tali dipendenti, già difficoltoso per la limitazione dei posti nei gradi intermedi di alcuni organici, è divenuto quasi impossibile sia per la gran massa delle promozioni agli ex gradi VIII, gruppo A, IX, gruppo B e XI, gruppo C, avvenute dal 1952 in poi indipendentemente dalle vacanze dei singoli organici ed in base a particolari disposizioni legislative (trentanovisti, mutilati e invalidi, reduci, partigiani, ecc.), sia per le norme fissate per le promozioni dal nuovo Statuto per gli impiegati civili dello Stato.

Mentre agli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio alla data del 23 marzo 1939 che, precedentemente alle disposizioni già emanate per i « trentanovisti », ricoprivano gli ex gradi IX, gruppo A, X, gruppo B, e XI, gruppo C, con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, e con il decreto legislativo 5 maggio 1957, n. 270, vennero concesse le promozioni alle qualifiche superiori anche in soprannumero e previste altre facilitazioni per le successive promozioni, per quelli — di ruolo alla data predetta — che già risultavano inquadrati nei ruoli immediatamente superiori non venne adottato alcun provvedimento.

L'entrata in vigore del nuovo Statuto per gli impiegati civili dello Stato ha ulteriormente aggravato la disparità di cui innanzi, avendo posto un ulteriore sbarramento per

le promozioni alle qualifiche di capo sezione (ex grado VII, gruppo A, 1° segretario) (ex grado VIII, gruppo B) 1° archivista (ex grado X, gruppo C) ed abolita completamente qualsiasi valutazione dell'anzianità di grado.

Ancora più gravemente risentono di tale situazione, a causa della particolare posizione giuridica, coloro i quali si trovino a prestare servizio in ruoli soppressi e mantenuti solo in via transitoria e ad esaurimento.

La indifferibilità del problema riguardante tale categoria ne impone la sollecita soluzione e quindi, pur auspicando che si possa pervenire a provvidenze di più vasta portata, con la presente iniziativa si propone l'adozione di disposizioni a favore di questa ultima categoria di personale, già enormemente danneggiata dall'appartenenza a ruoli soppressi e mantenuti ad esaurimento.

Il limitato numero di persone che si trovano nei ruoli anzidetti (vedasi prospetto allegato) e la graduale riduzione di spese, conseguente alle vacanze che via via si operano, consentono di affrontare la questione in limiti finanziari agevolmente sostenibili, concedendo a tale personale miglioramenti simili a quelli già attribuiti ad altri dipendenti.

Il provvedimento infatti troverebbe la copertura alla spesa da sostenersi per le posizioni soprannumerarie nelle economie derivanti dalle suindicate vacanze organiche.

I proponenti chiedono, pertanto, che la presente proposta di legge venga discussa ed approvata al più presto, al fine di evitare che le lamentate sperequazioni vengano ulteriormente aggravate.

RUOLI AD ESAURIMENTO.

Carriera direttiva (ex Gruppo A).

Presidenza del Consiglio dei Ministri	Ruolo tecnico — Esperti	(6)
Corte dei conti.	Ruolo personale di revisione	(19)
Ministero degli affari esteri	Personale dei commissari consolari.	(16)
Ministero dell'interno	Affari di culto.	(64)
	Fondo per il culto	(39)
	Servizio speciale riservato	(16)
Ministero delle finanze	Personale ex Ministero della Real Casa (agronomi)	(2)
Ministero della difesa — Aeronautica	Personale tecnico per il servizio aerologico	(11)
Ministero della pubblica istruzione	Personale ex Ministero della Real Casa (Amministrativo)	(5)
Ministero lavori pubblici	Personale nuove costruzioni ferroviarie	(142)
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	Servizi economia montana e foreste	(44)

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Carriera di concetto (ex Gruppo B).

Ministero degli affari esteri	Personale dei cancellieri	(a) (28)
	Personale degli Uffici commerciali all'estero	(a) (15)
Ministero dell'interno	Affari di culto.	(46)
	Servizi antincendi	(17)
	Servizio speciale riservato	(454)
Ministero delle finanze	Personale ex Ministero della Real Casa (ragioneria).	(11)
Ministero della difesa — Aeronautica .	Personale servizio aerologico:	
	Cartografi	(7)
	Assistenti	(6)

Carriera esecutiva (ex Gruppo C).

Presidenza Consiglio dei Ministri (Ser- vizio Spettacolo e informazioni) .	Personale sussidiario (Commissari tecnici)	(12)
Ministero dell'interno	Affari di culto.	(48)
	Servizio speciale riservato	(81)
Ministero di grazia e giustizia	Aiutanti cancellerie e segreterie giudiziarie	(417)
Ministero della difesa — Esercito . . .	Personale dei magazzini	(386)
Ministero della pubblica istruzione . .	Personale ex Ministero della Real Casa (archivisti)	(14)
Ministero dei lavori pubblici	Personale delle nuove costruzioni fer- rovie	(175)

(a) Ruoli paralleli a quelli organici con uguale qualifica.

N. B. — I numeri indicati tra parentesi indicano l'organico di ciascun ruolo *al momento della loro istituzione* e prima della trasformazione in ruoli ad esaurimento.

Complessivamente risultano:

per la carriera direttiva	Posti	N.	364
» » di concetto	»	»	564
» » esecutiva	»	»	1.133
	Posti	N.	2.081

Attualmente il personale suindicato è notevolmente diminuito di numero (di circa il 40-50 per cento) e di esso soltanto una percentuale limitata è interessata dal proposto provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli impiegati appartenenti a ruoli ad estinzione in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 e che alla data del 30 giugno 1956 — anche se inquadrati in altri ruoli dello stesso gruppo od in altri gruppi diversi da quello originario — già rivestivano i gradi VIII, gruppo A, IX, gruppo B e XI, gruppo C, con una anzianità non inferiore a tre anni di effettivo servizio in tali gradi e che ai medesimi siano pervenuti senza avvalersi di altre agevolazioni concesse con precedenti provvedimenti già emanati per i dipendenti in servizio alla data del 23 marzo 1939, possono essere promossi, a domanda, in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente a direttore di sezione, a primo segretario, a primo archivistista o qualifiche equiparate.

ART. 2.

Le promozioni conseguite in applicazione del precedente articolo sono conferite con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, delle prime promozioni effettuate per lo stesso grado e gruppo in applicazione dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376. Alla stessa data sarà riportata la decorrenza delle promozioni degli impiegati di cui all'articolo 1, che le abbiano conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. I promossi saranno collocati nei ruoli con la suddetta anzianità secondo l'ordine di successione dei concorsi, degli scrutini e secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.